RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Art. 14

Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

Versione in vigore dal 1 aprile 1998, non più in vigore dal 22 ottobre 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Titolo	II — Sanzioni in materia di riscossione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-471-1997/art-14-violazioni-dell-obbligo-di-esecuzione-di-ritenute-alla-fonte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it